Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 230 del 1° ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 163

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici —, concordato in data 10 aprile 1996 tra l'ICE e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL e RDB.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici —, sottoscritto in data 5 settembre 1996 tra l'ICE e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL e RDB.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 5 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 23 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE e FABI/SADCADEP.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 4 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE, FABI/SADCADEP, SAD/AIMA, CISL-VVF e UIL-VVF.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici —, concordato in data 10 aprile 1996 tra l'ICE e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL e RDB.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende e enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Vista la lettera prot. n. 3898 del 19 aprile 1996 (pervenuta il 24 aprile 1996), con le quali — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — l'ICE, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il nuovo testo del tontratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici —, concordato in data 10 aprile 1996 dallo stesso ICE con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL e RDB;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto testo concordato, il quale prevede che «il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa, e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per la parte economica»;

Vista la deliberazione del 18 aprile 1996 della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale è stato valutato idoneo «l'accordo sulle prestazioni indispensabili siglato dopo l'audizione avvenuta presso la commissione di garanzia in data 15 febbraio 1996»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che «in ogni caso incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media»;

Considerato che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi;

Considerato che — in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui l'Istituto nazionale per il commercio estero) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro —, il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presenta da un lato alcune sostanziali omogeneità degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi già raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e già autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che il predetto testo concordato è coerente, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1996 concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dipendente dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici —, concordato in data 10 aprile 1996 con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL e RDB.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 7 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 3

CONTRATTO DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'I.C.E.

VERBALE

Il giorno 5/9/1996, a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'ICE, relativo al periodo 1/1/94-31/12/97 per gli aspetti normativi, e 1/1/94-31/12/95 per gli aspetti economici, disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1996, registrata da parte della Corte dei Conti il 19 luglio 1996 - Atti di Governo - Registro 102, foglio 3, si sono riunite, presso la Sede dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero l'Amministrazione dell'ICE, nella persona dell'Amministratore Straordinario Prof. Fabrizio Onida e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CON.FSAL, RdB.

Nel corso della riunione le parti concordano di procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente dell'ICE, concordato in data 10 aprile 1996, come adeguato, in data 5 luglio 1996, ai rilievi della Corte dei Conti del 13 giugno 1996.

Del predetto CCNL fa parte integrante il protocollo di intesa sui servizi pubblici essenziali allegato al contratto.

Si allega al contratto, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" definito dal Ministro per la Funzione Pubblica con decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI ISTITUTO COMMERCIO ESTERO

PREMESSA

Le parti concordano di stipulare il presente C.C.N.L. del personale non Dirigente dell'ICE, relativamente alle materie di seguito riportate, confermando che quanto espressamente richiamato o non espressamente disapplicato dal presente C.C.N.L., conserva validità per effetto del precedente contratto stipulato il 3/3/91 e scaduto il 31/12/93.

Le parti si impegnano, in relazione alla annunciata presentazione del progetto di riforma dell'ICE ed in vista della discussione in Parlamento di un organico disegno di legge, ad adeguare il presente contratto entro 90 giorni dalla emanazione della legge di riforma e la conseguente ricostituzione degli organi di amministrazione, al fine di armonizzare la parte normativa alle nuove disposizioni, ferma restando la durata, la decorrenza e la scadenza del presente CCNL.

Particolare attenzione sarà rivolta al problema delle classificazioni professionali, dei percorsi di carriera e dei conseguenti sbocchi professionali che rimangono l'elemento caratterizzante della natura dell'Istituto quale Azienda di servizi, uno dei punti nodali della riforma e della sua proiezione rispetto ai processi di internazionalizzazione del sistema Italia.

ART. 1

Sfera di applicazione decorrenza e durata

1. Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero ed il personale non dirigente che presti servizio in conformità alle norme di cui agli articoli seguenti.

2. Il contratto non si applica al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario nè al personale locale assunto per le esigenze di funzionamento degli uffici ICE all'estero.

3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa e 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.

2 - Libreria - Suppl ord. G. U. n 230

4. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del presente contratto.

5. Il presente contratto alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.

7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, sarà corrisposta ai dipendenti la relativa indennità, secondo le scadenze e le modalità previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

8. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.

9. Le Parti si danno atto che, in base a quanto indicato dall'art. 5 della legge 106/89, il trattamento economico e normativo dei dipendenti è determinato con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo.

ART. 2

Relazioni sindacali

1. L'evoluzione del mondo del lavoro e gli obiettivi di efficacia ed efficienza che l'Istituto persegue rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali, al fine di valorizzare il ruolo dei dipendenti nei processi di cambiamento.

2. Con questa consapevolezza le parti concordano nell'attribuire importanza al sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e del Sindacato, e strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti allo sviluppo professionale e al miglioramento delle prestazioni di lavoro con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Istituto e dei servizi erogati alle imprese, in relazione alle finalità generali alle quali l'Istituto è preordinato.

3. Viene pertanto fissato un sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) l'informazione;
b) l'esame;
c) la consultazione;
d) la contrattazione integrativa.

ART. 3

Informazione

1. Al fine di realizzare corrette relazioni sindacali, l'Istituto, almeno una volta l'anno, in un apposito incontro con le rappresentanze sindacali aziendali, istituite ai sensi della L. 300/70, unitamente alle loro Organizzazioni sindacali di riferimento illustrerà, in occasione della presentazione della proposta del bilancio preventivo e consuntivo, le prospettive aziendali.

2. Negli incontri l'Istituto:

a) consegnerà la proposta di bilancio approvata dal Comitato Consultivo ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;

b) consegnerà la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio consuntivo;

c) informerà sulle condizioni generali e sui programmi dell'Istituto.

3. Nelle materie sottoindicate l'Istituto fornirà una informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria:

- sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce d'età e per reti nonchè, nell'ambito di ciascun livello e per sesso;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, con indicazione anche dei profili professionali prevedibilmente interessati;

- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonchè l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario;

- sul numero globale dei movimenti di personale, anche in riferimento agli eventuali passaggi di livello da realizzare in base alla normativa vigente;

- sui criteri di riorganizzazione degli uffici;

- sui criteri di programmazione della mobilità;

- sull'andamento, in senso statistico e senza indicazione specifica del personale interessato, del contenzioso in materia di lavoro e di previdenza.

4. l'Istituto fornirà informazioni alle RSA, unitamente alle loro Organizzazioni sindacali di riferimento, in merito ai programmi dei corsi di formazione che verranno realizzati con l'obiettivo di esaltare le specifiche professionalità e garantire una continua crescita professionale.

ART. 4

Esame

1. In caso di ristrutturazione aziendale tale da comportare significative modifiche agli organigrammi ed al disegno organizzativo oppure processi di mobilità interna e territoriale, l'Istituto informerà le RSA, unitamente alle loro Organizzazioni sindacali di riferimento, prima di dare concreta attuazione ai provvedimenti.
Le RSA, ricevuta l'informazione, potranno chiedere in forma scritta, un incontro per l'esame degli argomenti di cui sopra.

2. L'articolazione dell'orario di lavoro, nell'ambito della durata complessiva prevista dal contratto nazionale, le modalità di effettuazione dei turni e degli straordinari, la definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, la verifica periodica della produttività, sono oggetto di esame preventivo.
A tale riguardo. su richiesta delle RSA. si svolgerà un confronto tra le parti che dovrà concludersi, in un termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro sette giorni qualora ricorrano motivi di urgenza. Di tale incontro verrà redatto verbale. Nel periodo di esame le parti si asterranno da qualsiasi azione diretta sui temi oggetto dello stesso.
Decorsi detti termini l'Istituto assume le proprie autonome determinazioni.
Della richiesta di esame è data notizia alle altre RSA.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.

ART. 5

Consultazione

1. Nell'ottica di realizzare relazioni sindacali moderne e più partecipative, si concorda sull'opportunità di momenti di confronto tra l'Istituto e le RSA. Tali momenti di confronto si potranno anche realizzare con la costituzione di commissioni paritetiche, favorendo in questo modo una più profonda comprensione delle esigenze dell'Istituto e delle finalità del proprio operato.

2. Le aree di confronto sono individuate sui temi della organizzazione del lavoro, parità uomo-donna/pari opportunità, sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

3. Le commissioni paritetiche non hano funzioni negoziali ed hanno il compito di raccogliere dati - che l'Istituto è tenuto a fornire - relativi alle materie di competenza e di formulare proposte e pareri in ordine agli stessi temi.

4. Su designazione dell'Istituto e delle RSA, possono far parte delle commissioni paritetiche anche esperti nelle materie di confronto.

ART. 6

Contrattazione integrativa

1. Oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, sono stipulati accordi integrativi per le materie sotto indicate:

a) tempi, procedure e modalità dei processi conseguenti alle ristrutturazioni che incidono sui livelli occupazionali o comportanti modifiche rilevanti agli organigrammi, al disegno organizzativo o da cui possono derivare processi di mobilità sia interna che territoriale;

b) durata massima e modalità di espletamento delle missioni prolungate;

c) criteri per i trasferimenti.

2. Sono inoltre demandati alla contrattazione integrativa i criteri di attuazione dei seguenti istituti, già previsti dall'art. 36 del precedente contratto e conservati con le modalità ed entro i tetti di spesa definiti

con la contrattazione integrativa nel corso della vigenza del precedente contratto e approvati - ove previsto - con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, della L. 106/89:

1) polizza sanitaria;
2) indennità speciali per particolari profili professionali;
3) agevolazioni sociali ed economiche, limitatamente ai contributi socio-scolastici già attivati nella vigenza del precedente contratto;
4) A B O L I T O
5) agevolazioni ai dipendenti per favorire la mobilità territoriale in Italia;
6) indennità per turni di lavoro;
7) trattamento economico di missione in Italia e all'estero;
8) agevolazioni particolari per i lavoratori studenti;
9) buoni pasto.

L'istituto della previdenza integrativa viene riconfermato entro i limiti già previsti nel regolamento di cui all'allegato 3 del precedente contratto. Alla sua attuazione si provvederà con separato accordo dopo la pubblicazione dei decreti di attuazione della L. 335/95 ed in conformità ai medesimi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 124/93.

ART.7

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato dai contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.

2. Il contratto di lavoro individuale, che deve essere in forma scritta, deve indicare:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede dell'attività lavorativa;
f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti.

4. L'assunzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso il contratto individuale indica l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato secondo le tipologie previste dall'art. 4 del DPCM 117/89 lettera a) e b).

ART. 8

Periodi di prova

1. Le assunzioni dei vincitori avvengono con un periodo di prova.

2. L'assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all'esito positivo del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio.

3. Il periodo di prova decorre dalla data di inizio del servizio e si considera superato a seguito di giudizio positivo reso in forma scritta da parte del dirigente/responsabile d'ufficio. In caso di giudizio negativo, su richiesta motivata dell'interessato, il Direttore Generale può stabilire un secondo periodo di prova da sostenersi in un ufficio diverso da quello dove si è svolto il primo periodo negativo.
Qualora il dipendente sia stato assente per malattia o per altro giustificato motivo durante il periodo di prova lo stesso viene prorogato per un pari periodo.

4. Durante il periodo di prova il lavoratore svolge le mansioni affidategli ed ha diritto al trattamento economico stabilito per il livello di appartenenza.

5. Superato favorevolmente il periodo di prova il servizio prestato è computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità.

ART. 9

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'Istituto può costituire o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo pariziale.
Le unità di personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere applicato ai funzionari di VII livello, cuì sia stato conferito un incarico di responsabilità d'ufficio, di sezione o di progetto nonchè ai dipendenti che prestino servizio all'estero.

3. La durata dell'orario di lavoro mensile è pari almeno al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno e si svolge secondo le tipologie previste dall'art. 4 del DPCM 117/89, lettere a) e b), secondo comma, tenendo conto delle esigenze di servizio, dell'ufficio e della mansione.

4. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti per livello di appartenenza, ivi compresa l'indennità di contingenza.

5. Il personale con rapporto a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

6. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è disposta dal Direttore Generale, valutate le esigenze di servizio, su proposta del responsabile dell'ufficio.

7. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro devono essere presentate dal personale interessato all'Amministrazione che, valutate le esigenze di servizio, deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

8. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può avere una durata inferiore a sei mesi e superiore ai tre anni.

9. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a rapporto a tempo pieno e viceversa, può essere richiesta decorsi almeno tre anni dalla precedente trasformazione.

10. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione il DPCM n. 117 del 17/3/89.

ART. 10

Assunzioni a tempo determinato

ARTICOLO ABOLITO

ART. 11

Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia o infortunio accertati, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.

2. Superato il periodo sopraindicato, il dipendente ha diritto, a richiesta, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto, per casi particolarmente gravi, non superiore a diciotto mesi, senza retribuzione.

3. Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Nel caso di degenza ospedaliera durante il periodo certificato sarà corrisposto al dipendente l'intera retribuzione fissa ed il trattamento economico accessorio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.

4. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è pari all' intera retribuzione fissa mensile, esclusi i compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche mansioni.

5. Ai fini della conservazione del posto, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno tre mesi.
Agli effetti della somma dei periodi di assenza, sono presi in considerazione i 36 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. Il periodo di 36 mesi di cui al presente comma decorre dalla stipula del presente contratto.

6. Il periodo di malattia di cui ai commi precedenti va computato come servizio a tutti gli effetti.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia e infortuni iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale si computa il termine di 18 mesi previsto dal comma 1. Alle assenze in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alla modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

ART. 12

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsto dall'art. 11 comma 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11 comma 4, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 11.

2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11 comma 4, per tutti i periodi di conservazione del posto.

ART. 13

Malattie - Infortuni

1. In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il dipendente deve darne immediato avviso al responsabile dell'Ufficio, salvo giustificato motivo di impedimento.

2. In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il dipendente infortunato deve darne immediato avviso alla Direzione del Personale.

3. L'assenza per malattia o infortunio, salvo giustificato motivo d'impedimento, che si protragga oltre il terzo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il quarto giorno dall'inizio dell'assenza.

4. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'ente entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il dipendente deve far pervenire all'Ente entro il quarto giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.

5. In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.

6. L'Istituto ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti della normativa vigente.

7. Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.

8. Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore dovrà comunicare preventivamente all'Istituto e documentare successivamente.

9. Nel caso che il lavoratore non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata.

10. Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi della legge 11/11/83 n. 683 e successivi: decreto ministeriale 25/2/84, decreto interministeriale 8/1/85 e decreto ministeriale 15/7/86 - le fasce di reperibilità di cui al presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

ART. 14

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. Le parti riconoscono l'importanza peculiare della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed il proprio impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai dipendenti lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/70, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, concordano di istituire il rappresentante dei dipendenti per la sicurezza con i compiti attribuitigli dal citato decreto ed in particolare:

a) verificare e controllare il rispetto da parte dell'Istituto di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;

b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

2. Detto rappresentante seguirà, a spese dell'Istituto, un adeguato piano di formazione specialistica concordato tra le parti, al fine di conseguire una adeguata conoscenza delle norme di sicurezza.

3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, le sue attribuzioni e la formazione saranno stabiliti con la contrattazione integrativa, tenendo anche conto di eventuali disposizioni che dovessero intervenire ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica.

ART. 15

L'Amministrazione può disporre le seguenti visite mediche che possono essere richieste anche dagli interessati:

- una specifica visita oculistica, una volta l'anno, per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorchè non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video;

- una visita audiometrica, ogni sei mesi, per i lavoratori che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa.

Le suddette visite saranno a carico dell'Istituto.

Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con le OO.SS. aziendali.

ART. 16

Formazione

1) Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo, anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale, rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2) L'Amministrazione organizza, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie, a favore sia di personale di nuova assunzione, sia per gli altri dipendenti tenendo conto delle attitudini personali e culturali di ciascuno e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione.

3) I programmi di corsi di formazione sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale stabiliti con la contrattazione decentrata, dall'Amministrazione che ne informa preventivamente le OO.SS.
I corsi dovranno mirare all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da

svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità professionali del personale e del miglioramento della funzionalità del sistema.

4) Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed , in casi eccezionali, anche al difuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

5) Anche sulla base degli orientamenti e delle direttive in questo campo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Amministrazione prevede un apposito stanziamento in bilancio fino ad un punto percentuale del monte retributivo per il personale dipendente.

ART. 17

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale è costituito dallo stipendio e dalle integrazioni stipendiali previste per legge o per contratto.

A. Retribuzione annua contrattuale:

1) stipendio tabellare;
2) indennità di contingenza;
3) integrazioni stipendiali di quadro (per il VII livello);
4) retribuzione individuale di anzianità di cui al punto 10 del presente articolo.

L'integrazione stipendiale di quadro dei funzionari non è revocabile ed è stipendio a tutti gli effetti.

B. Al personale interessato continua ad essere corrisposto quanto previsto dalle disposizioni transitorie per i dipendenti in servizio alla data del 19 luglio 1990 di cui all'allegato 5 al CCNL approvato dal CdA con delibera n. 0019.

C. Trattamento accessorio:

1) compensi per il lavoro straordinario;
2) premio di produttività.

**Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
Dette voci stipendiali sono al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali.**

2. Le voci stipendiali di cui alle precedenti lettere A e B sono corrisposte in 14 mensilità.

3. La prima mensilità aggiuntiva è uguale alla mensilità solare e viene corrisposta con la retribuzione del mese di giugno.

4. La mensilità aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia) è pari ad 1/12 del cumulo delle rimanenti 13 mensilità.

5. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto le mensilità aggiuntive competono in proporzione.

6. Al personale assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute o scadenti nel periodo di prova sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.

8. Dal 1° gennaio 1995 competono comunque a tutti i dipendenti i seguenti aumenti mensili lordi:

Livello II	121.000
Livello III	130.000
Livello IV	148.000
Livello V	162.000
Livello VI	183.000
Livello VII	206.000

Integrazione stipendiale di quadro livello VII:

I grado	27.000
II grado	43.000
III grado	52.000

Gli aumenti di cui sopra assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

9. I nuovi valori minimi tabellari annui lordi, previo conglobamento dell'elemento distinto di retribuzione (EDR) di cui all'art. 7 del D.L. 17/9/93 n. 384, convertito con L. 14/11/93 n. 438, sono pertanto così stabiliti dal 1° gennaio 1995:

Livello II	13.104.100
Livello III	15.475.900
Livello IV	18.077.400
Livello V	19.980.500
Livello VI	22.285.300
Livello VII	28.324.200

Integrazione stipendiale di quadro livello VII:

I grado	4.625.300
II grado	7.527.600
III grado	10.131.400

10. Il valore delle classi maturate fino alla data di approvazione del presente contratto, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione delle tabelle in vigore dall'1/4/1993 di cui al CCNL del personale non dirigente ICE approvato con delibera CdA n. 20 del 26/3/1992.

ART. 18

Indennità di contingenza

1. Le parti si danno atto che alla data della stipula del presente contratto, gli importi annui della ex indennità di contingenza sono i seguenti:

14.011.060 (1.000.790 x 14 mensilità) per il 2° livello
14.170.310 (1.012.165 x 14 ") per il 3° "
14.353.612 (1.025.258 x 14 ") per il 4° "
14.466.018 (1.033.287 x 14 ") per il 5° "
14.616.434 (1.044.031 x 14 ") per il 6° "
14.955.346 (1.068.239 x 14 ") per il 7° " (funzionari)

ART. 19

Premio di produttività

1. E' costituito un fondo al fine di corrispondere al personale un premio annuale finalizzato a favorire la effettiva produttività ed il miglioramento dell'efficienza dell'Ente.

Il fondo, il cui ammontare viene determinato annualmente in sede di bilancio preventivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali, verrà alimentato:

a. da una quota percentuale del monte salari dell'anno precedente pari al 3%;

b. da una quota percentuale dei corrispettivi per vendita servizi pari al 4%.

La effettiva corresponsione viene deliberata al termine dell'esercizio in relazione:

a) ai risultati conseguiti;
b) al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Il fondo di cui sopra è destinato alla erogazione di compensi al personale per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione integrativa, volte a migliorare l'efficienza dei servizi.

3. Il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria all'erogazione dei compensi per la produttività. La misura del compenso, legata anche all'apporto individuale dei dipendenti, è definita con la contrattazione integrativa. Con la stessa contrattazione saranno definite le modalità di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

b) all'attribuzione di indennità speciali per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, professionalità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti;

c) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo e tecnologico.

4. Le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma precedente sono definiti in sede di contrattazione integrativa.

ART. 20

Passaggi di livello

Il passaggio ad un livello superiore avverrà con l'inserimento nella relativa nuova tabella stipendiale del livello medesimo.

La retribuzione individuale di anzianità eventualmente già in godimento viene conservata.

ART. 20 bis

Passaggi di grado

Il passaggio ad un grado superiore all'interno del VII livello comporterà l'attribuzione della integrazione stipendiale di quadro prevista per il grado superiore medesimo.

ART. 21

Il personale inquadrato nei livelli 3° e 2°, dopo 19 anni di permanenza nel medesimo livello, ha diritto, ferme le mansioni in atto, al trattamento economico previsto nel livello superiore, qualora non abbia avuto note di demerito negli ultimi cinque anni e previa valutazione dell'attività svolta da parte degli organi competenti.

DISAPPLICAZIONI

Tutte le norme contrattuali e regolamentari previgenti ed incompatibili con quelle del presente contratto sono abolite, in particolare i seguenti articoli del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'ICE, con decorrenza 3/3/1991 e scadenza 31/12/1993:

Art. 1
Art. 2
Art. 2 bis
Art. 4
Art. 6
Art. 7
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 36 (fatta salva la lettera "l")
Art. 44 (ultimo comma)
Art. 49
Art. 50
Art. 50 bis
Art. 51
Art. 52
Art. 52 bis
Art. 57
Art. 58
Art. 58 bis
Art. 59

ALLEGATO 1.

NORME IN MATERIA DI LIBERTA' SINDACALI.

L'allegato 2 del CCNL del 3/3/91, viene confermato con le modifiche derivanti dal provvedimento adottato dall'Amministrazione, con delibera del 5/5/1995 n. 265/95 ed attuato, sentite le OO.SS., sulla base del DPCM 770/94, in data 22 marzo 1996.

Tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto 770/94 e dall'art. 2 del D.L. n. 117 del 12/3/1996, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della specifica materia in vista della definizione della relativa disciplina.

DICHIARAZIONE A VERBALE

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ICE
Prof. FABRIZIO ONIDA

Si fa riferimento ai verbali delle riunioni svoltesi all'ICE in data 3 e 29 marzo 1995 relative alle trattative per il rinnovo del CCNL suidicato ed alla posizione nell'occasione espressa:

"La RdB ICE ha sottoposto come propria piattaforma, in sostituzione della precedente - autonomamente elaborata - e presentata all'Amministrazione ICE, la piattaforma degli enti pubblici non economici ed a quella si riferisce".

Tale dichiarazione viene confermata anche nella presente circostanza.
Si ribadisce al tempo stesso il contenuto della dichiarazione della scrivente acclusa al testo di CCNL concordato in data 25/10/1995, che definisce significato e limiti della firma per sottoscrizione apposta dalla RdB ICE.

IL COORDINAMENTO DELLA RdB ICE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La ipotesi di accordo contrattuale è stata modificata rispetto alla precedente siglata il 25/10/1995 secondo le "osservazioni" del Ministero del Tesoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tenendo conto che, relativamente al biennio economico 96/97, è già scaduta da oltre tre mesi, le parti si impegnano ad incontrarsi per il rinnovo del 2° biennio economico entro 15 giorni dalla prevista autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in linea con quanto previsto dall'accordo Governo-OO.SS. del 23 luglio 1993. (11/4/1996)

NOTA A VERBALE

La Funzione Pubblica CGIL e la Federpubblici CISL, pur non ritenendo necessarie ulteriori riscritture del testo contrattuale, dichiarano la propria adesione alle modifiche proposte all'articolo 6 esclusivamente in ragione della necessità di concludere l'iter del rinnovo contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CCNL Dipendenti ICE: art. 21

La Rappresentanza di Base ICE non sottoscrive l'art. 21 nella versione modificata:

a) per essere tale articolo lesivo delle aspettative di una parte non certo privilegiata del personale dell'ICE;

b) per l'evidente contraddizione, che anche grazie a questo articolo viene a riproporsi, con l'affermazione di principio di cui all'art. 1 comma 9 del contratto in oggetto: affermazione ribadita - malgrado il diverso avviso del dicastero della Funzione Pubblica - e che individua nel settore assicurativo l'area di riferimento dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti dell'ICE.

DICHIARAZIONE A VERBALE

ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ICE

In relazione all'incontro svoltosi in data odierna sulle ultime modifiche da apportare al testo del CCNL per l'inoltro agli Organi competenti per l'approvazione, la CONF.S.A.L., firmataria del contratto e delle successive modifiche, esprime riserva sulla modifica proposta all'art. 21 per i seguenti motivi:

1) raggiungere un accordo su un contratto complesso comporta una mediazione tra aspettative dei dipendenti e possibilità e opportunità dell'Ente; l'aspetto globale è quello che consente con ragionevole fiducia l'apposizione della firma, pur nella rinuncia ad alcuni aspetti compensati da altri. Qualora uno degli aspetti positivi del contratto, dovesse subire modifiche dettate da direttive superiori, è il contratto, nella sua interezza, che deve essere rimesso in discussione per non alterare gli equilibri raggiunti.

2) in conseguenza di quanto espresso al punto 1), la CONF.S.A.L. non concorda sulle limitazioni imposte all'art. 21 circa il condizionamento legato agli ultimi 5 anni di servizio, se non con una giusta contropartita che questa O.S. ha individuato nell'estensione del beneficio a tutti i livelli e nell'abbassamento della permanenza a 15 anni.

PROTOCOLLO DI INTESA
INTEGRATIVO DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ICE

Art. 1

Il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni", adottato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/06/1994, costituisce parte integrante del contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente dell'ICE, concordato in data 10 aprile 1996.

Art. 2

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

1. All'ICE è da considerare essenziale, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il seguente servizio:

- certificazione di controllo di qualità sui prodotti orto-floro-frutticoli freschi, normalizzati in sede U.E. ed in sede Nazionale, in esportazione ed importazione da e verso Paesi terzi. Tale certificazione avviene sul territorio italiano, anche in frontiera.

2. Nell'ambito del servizio sopradescritto sono da considerarsi indispensabili le seguenti specifiche prestazioni:

- presenza dei dipendenti ICE addetti al controllo sulle località dei carichi, per i quali è stata fatta pervenire apposita richiesta nei tempi ordinari previsti;

- esecuzione del controllo tramite accesso alla merce;

- stesura e rilascio della relativa certificazione.

3. La realizzazione del servizio essenziale sopradescritto, con le relative indispensabili prestazioni, viene assicurata attraverso una Direzione Centrale (Sezione Agricola Speciale), articolata in Uffici, decentrati anche territorialmente, che provvedono allo svolgimento delle funzioni di certificazione e controllo tramite agronomi e/o periti agrari.

4. Per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 146/90, le strutture e le rappresentanze sindacali aziendali che indicono azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di 10 giorni, specificando la durata dell'astensione dal lavoro.

5. Il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio, entro le 24 ore precedenti lo sciopero, sulla base delle richieste pervenute nei tempi ordinari, deve individuare nominativamente, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione, il personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Prof. Fabrizio Onida

CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL, RdB

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Approvato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/4/94 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 149, serie generale - in data 28/6/94)

Art. 1
Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.
2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilità disciplinare.
4. Gli Uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti.
5. Il dirigente dell'ufficio è responsabile dell'osservanza delle norme del codice.

Art. 2
Principi

1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'Amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Art. 3
Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorché le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, né si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati.
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
Obblighi di dichiarazione

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attività o decisioni inerenti all'ufficio.
3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonché le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 6
Obblighi di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi.
L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.
2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione.
5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:
a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
d) di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
Attività collaterali

1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni od altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di

consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.

Art. 8
Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalità di partecipazione all'attività amministrativa.
3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione.
5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede o accetta che altri lo facciano.
6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

Art. 9
Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle

loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
Comportamento in servizio

1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda né delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.
3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti di ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
7. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

Art. 11
Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

Art. 12
Contratti

1.Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto in queste attività, dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14
Aggiornamento del codice

1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonché da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

NOTA A VERBALE
(5/9/96)

La CISNAL chiede l'immediata deliberazione dell'approvazione e sottoscrizione del contratto di lavoro 94/97.

La relativa delibera dovrà essere altrettanto immediatamente inviata al MINCOMES per la dovuta approvazione.

La vigenza della L. 106/89 e della L. 600/95 impongono il passaggio, anche se solo formale, al MINCOMES della delibera.

CISNAL

96A6166

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera n. 3120/96/7.515 del 18 luglio 1996, con la quale — in relazione alla citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri impartita all'ARAN in data 7 febbraio 1996 — la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Ministero del tesoro, ha impartito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) linee di indirizzo in merito ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 1996/1997;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 4979 del 24 luglio 1996 pervenuta il 24 luglio 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI è UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, concordato il 22 luglio 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato inoltre, che il predetto testo, del contratto collettivo nazionale di lavoro non risulta in contrasto con le citate linee di indirizzo impartite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ARAN con la lettera del 18 luglio 1996, previa intesa con il Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 2 agosto 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 10

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 agosto 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente delle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato il 22 luglio 1996, il giorno 5 settembre alle ore 12,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - UNIONQUADRI - CISAL - CISNAL - CONFEDIR - RDB/CUB - USPPI - - CGIL/SNU - CISLFSUR - UIL/UNIVERSITÀ Fed.ne CONFSAL/SNALS/CISAPUNI UNIVERSITÀ.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO UNIVERSITA'
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996/1997

Art. 1

Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art. 39 comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

dal 1 gennaio 1996

Qualifica	I	L.	53.000
Qualifica	II	L.	56.000
Qualifica	III	L.	59.000
Qualifica	IV	L.	63.000
Qualifica	V	L.	67.000
Qualifica	VI	L.	70.000
Qualifica	VII-	L.	77.000
Qualifica	VIII	L.	84.000
Qualifica	IX	L.	97.000
Qualifica	I R.S.	L.	97.000
Qualifica	II R.S.	L.	111.000

dal 1 novembre 1996 ulteriori importi :

Qualifica	I	L.	61.000
Qualifica	II	L.	64.000
Qualifica	III	L.	68.000
Qualifica	IV	L.	73.000
Qualifica	V	L.	76.000
Qualifica	VI	L.	80.000
Qualifica	VII	L.	88.000
Qualifica	VIII	L.	96.000
Qualifica	IX	L.	111.000
Qualifica	I R.S.	L.	111.000
Qualifica	II R.S.	L.	126.000

dal 1 luglio 1997 ulteriori importi :

Qualifica	I	L.	38.000
Qualifica	II	L.	40.000
Qualifica	III	L.	42.000
Qualifica	IV	L.	45.000
Qualifica	V	L.	48.000
Qualifica	VI	L.	50.000
Qualifica	VII	L.	55.000
Qualifica	VIII	L.	60.000
Qualifica	IX	L.	69.000
Qualifica	I R.S.	L.	69.000
Qualifica	II R.S.	L.	79.000

Art. 2

Effetti dei benefici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Trattamento Accessorio

Art. 3

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando :
a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995 ;
b) le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttività del personale ;
c) le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0.6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.

Art. 4

Risorse aggiuntive

1. Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93, dall'art.5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell' 1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni, nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

Art. 5

Indennità di Ateneo

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi :

LIVELLI	IMPORTI
I	£. 22.000
II	£. 25.000
III	£. 29.000
IV	£. 33.000
V	£. 36.000
VI	£. 46.000
VII	£ 58.000
VIII	£. 72.000

2. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi :

LIVELLI	IMPORTI
IX	£.145.000
I.R.S.	£.145.000
II.R.S.	£.193.000

3. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi :

LIVELLI	IMPORTI
I	£. 50.000
II	£. 58.000
III	£. 66.000
IV	£. 75.000
V	£. 83.000
VI	£.105.000
VII	£ 132.000
VIII	£.165.000

4. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi :

LIVELLI	IMPORTI
IX	£.330.000
I.R.S.	£.330.000
II.R.S.	£.440.000

Art. 6

1. L'indennità di cui all'art. 45 del CCNL è incrementata dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi :

LIVELLI	IMPORTI
II	£. 117.000
III	£. 156.000
IV	£.130.000
V	£.117.000

Art. 7

Esperti e collaboratori linguistici

1. La quota oraria di cui all'art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, e incrementata a decorrere dal 1 gennaio 1996 di un importo pari a £. 1.000, dal 1 novembre 1996 di un ulteriore importo pari a £. 1.500 e dal 1 luglio 1997 di un ulteriore importo pari a £. 1.000. Correlativamente, il trattamento complessivo annuo lordo di cui al medesimo articolo è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 22.500.000 ; dal 1 novembre 1996 in L. 23.250.000 ; dal 1 luglio 1997 in L. 23.750.000.

Art. 8

Assistenti straordinari ISEF

1. Il compenso annuo lordo di cui all'art. 52, comma 3 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, è incrementato a decorrere dal 1.1.1996 di un importo pari a £. 480.000 annue lorde, a decorrere dal 1.11.1996 di ulteriore importo pari a £. 660.000 annue lorde e a decorrere dal 1.7.1997 di un ulteriore importo pari a £. 480.000 annue lorde.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti auspicano che le condizioni perchè il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a proprio carico, come previsto dall'articolo 4, si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno atto che la previsione degli artt. 51 e 52 del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori linguistici, nonché degli assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, consente agli interessati di svolgere altre attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, dello stesso CCNL.

96A6167

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 23 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE e FABI/SADCADEP.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996, impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera n. 3120/96/7.515 del 18 luglio 1996, con la quale — in relazione alla citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri impartita all'ARAN in data 7 febbraio 1996 — la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Ministero del tesoro, ha impartito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) linee di indirizzo in merito ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 1996/1997.

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 4950 del 23 luglio 1996 (pervenuta il 23 luglio 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 23 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE e FABI/SADCADEP;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, concordato il 23 luglio 1996, non risulta in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato inoltre che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro non risulta in contrasto con le citate linee di indirizzo impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri all'ARAN con la lettera del 18 luglio 1996, previa intesa con il Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 23 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/AZIENDE, UIL/AZIENDE e FABI/SADCADEP.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 2 agosto 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 9

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE Parte economica - Biennio 1996/1997

Il giorno 4 del mese di settembre 1996, alle ore 10,30, presso la sede della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di Roma ha avuto luogo l'incontro tra la stessa Agenzia, nella persona del presidente del comitato direttivo e dei componenti dello stesso comitato e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB - CONFEDIR (*) - USPPI (*) - UNIONQUADRI (*) - CGIL-F.P. - CISL-Aziende - UIL-Aziende - RdB/CUB-Aziende - FABI/SADCADEP (*) - SAD-AIMA (*) - CISL-VVF - UIL-VVF.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1996/1997 — parte economica — per il personale del comparto aziende.

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del T.A.R. del Lazio, in attesa delle decisioni di merito.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO AZIENDE

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A per il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. alle scadenze ivi previste.

2. Per il personale dipendente della Cassa Depositi e Prestiti gli stipendi tabellari di cui agli artt.47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A/bis. alle scadenze ivi previste.

Art. 3

1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo precedente. per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art.47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996. le maggiorazioni stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate.alle scadenze. nelle misure di seguito indicate:

	1/1/96	1/11/96	1/7/97
V livello	/	1000	1000
VII livello	2000	3000	4000
VIII livello	2000	4000	4000

Art. 4
Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.

CAPO II
NORME AZIENDALI

Sezione I
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 5
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di cui all' art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, sono incrementate delle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.

Art. 6
Fondo per la produttività collettiva.

1. Il Fondo per la produttività collettiva, di cui all'art. 61 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo dell'1% del monte salari annuo.
Si provvederà alla copertura attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che siano validate dal Servizio di controllo interno.

Sezione II
Monopoli di Stato

Art. 7
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.54 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, e incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella C.

Art. 8
Fondo per la produttività collettiva.

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art.57 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 e incrementato, per l'anno 1996, di un ammontare pari allo 0.06% del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0.3% della medesima massa salariale.

Art. 9
Risorse aggiuntive ed economie di gestione.

1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997, l'Amministrazione puo individuare una quota delle maggiori entrate, escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attività industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente.
Tale incremento non puo superare il limite dell'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, ed e subordinato alla condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Sezione III
Cassa depositi e prestiti

Art. 10
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.63 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, e incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella D.

Art. 11
Fondo per la produttività collettiva

1. Il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, previsto dall' art. 64 del CCNL è incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0.43 % del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contrubuti a carico dell' Amministrazione nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0.38% della medesima massa salariale.

Art. 12
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' articolo precedente sara ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1% del monte salari dell'anno 1995, alla cui copertura si provvederà con risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attività economica dell' azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.

Sezione IV
AIMA

Art. 13
Indennità aziendale

1. A decorrere dal 1 luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art. 67 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, e incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella E.

Art. 14
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' art. 68 del CCNL potra essere incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari dell'anno 1995 alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l' Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Art. 15
Distacchi, aspettative e permessi sindacali.

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del d.l. n.254/96, come convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

TABELLA "A"

AZIENDE
Aima - Monopoli - Vigili del fuoco

	INCREMENTI DI STIPENDIO			
	1 1 96	1 11 96	1 7 97	totale
Isp. Gen r.e	112.000	128.000	80 000	320 000
Dir. Gen r.e.	104.000	119 000	74 000	297 000
IX LIVELLO	91.000	105.000	67 000	263 000
VIII LIVELLO	83.000	96.000	61 000	240 000
VII LIVELLO	78.000	88.000	57 000	223 000
VI LIVELLO	**70.000**	**80.000**	**50.000**	**200.000**
V LIVELLO	67.000	76.000	49 000	192 000
IV LIVELLO	62.000	73 000	47 000	182 000
III LIVELLO	59 000	70.000	46 000	175 000
II LIVELLO	56 000	66 000	43 000	165 000
I LIVELLO	53.000	61.000	38 000	152 000
Corpo Vigili del fuoco				
VI LIVELLO capo reparto	74.000	84 000	54 000	212 000

TABELLA "A bis"

AZIENDE
Cassa Depositi

	INCREMENTI DI STIPENDIO			
	1.1 96	1 11 96	1.7 97	totale
Isp. Gen r.e.	112.000	128.000	80 000	320 000
Dir. Gen r.e.	104.000	119 000	74 000	297 000
VI LIVELLO	91 000	105 000	67 000	263 000
V LIVELLO	83 000	96.000	61 000	240 000
IV LIVELLO	78 000	88 000	57 000	223 000
III LIVELLO	**70.000**	**80.000**	**50.000**	**200.000**
II LIVELLO senior	69.000	79 000	49 000	197 000
II LIVELLO	67 000	76 000	49 000	192 000
I LIVELLO senior	62.000	71 000	46 000	179 000
I LIVELLO	61 000	69 000	45 000	175 000

TABELLA "B"

AZIENDE
Vigili del fuoco operativi e STAC

Livelli	incremento mensile sulla indennità
Isp. Gen r.e.	89 000
Dir. Gen r.e.	82 000
IX LIVELLO	73 000
VIII LIVELLO	66 000
VII LIVELLO	60 000
VI LIVELLO capo reparto	56 000
VI LIVELLO	55 000
V LIVELLO	52 000
IV LIVELLO	49.000
III LIVELLO	47.000

TABELLA "C"

AZIENDE
Monopoli

Livelli	incremento mensile sulla indennità aziendale
Isp. Gen r.e.	74.000
Dir. Gen r e	74.000
IX LIVELLO	74.000
VIII LIVELLO	67.000
VII LIVELLO	59.000
VI LIVELLO	52.000
V LIVELLO	45.000
IV LIVELLO	40.000
III LIVELLO	35.000
II LIVELLO	25.000

TABELLA "D"

AZIENDE
Cassa Depositi

Livelli	incremento mensile sulla indennità aziendale
Isp. Gen r.e.	100.000
Dir. Gen r.e.	
VI LIVELLO	80.000
V LIVELLO	73.000
IV LIVELLO	67.000
III LIVELLO	62.000
II LIVELLO senior	61.000
II LIVELLO	59.000
I LIVELLO senior	53.000
I LIVELLO	52.000

TABELLA "E"

AZIENDE
Aima

Livelli	incremento mensile sulla indennità aziendale
Isp. Gen r.e.	84.000
Dir. Gen r.e.	84.000
IX LIVELLO	84.000
VIII LIVELLO	74.000
VII LIVELLO	61.000
VI LIVELLO	53.000
V LIVELLO	47.000
IV LIVELLO	42.000
III LIVELLO	38.000
II LIVELLO	31.000
I LIVELLO	27.000

ANAAO
Medici
DIREL
Enti Locali
DIRER
Regioni
DIRP
Parastato
DIRSTAT
Stato
LANDS
Scuola
SAUR
Università
SIDAS
Sanità
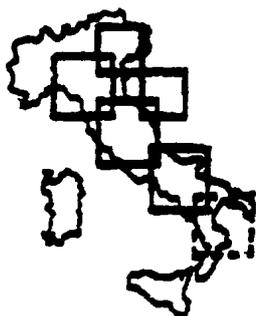
CONFEDIR
Confederazione Nazionale dei Quadri Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica

00192 Roma, via Ezio 12
tel. 06/3211535
fax 06/3212690

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFEDIR deve constatare, con estremo disappunto, che i principi di prevaricazione, irresponsabilità ed indifferenza nei confronti di problematiche inerenti non solo il personale direttivo, sono stati confermati se non rafforzati, nella definizione del rinnovo economico 96/97 che la CONFEDIR sottoscrive, pur non condividendone principi e modalità di applicazione, esclusivamente per senso di responsabilità e perchè intende, con ogni mezzo, impedirne un'iniqua applicazione.

La drammatica contrazione della forbice stipendiale è subdolamente ignorata dall'ARAN e da altre OO.SS. che non hanno interesse, evidentemente, nella puntuale applicazione della legge e delle norme amministrative nè in una responsabile gestione del personale.

Il soffocamento delle retribuzioni apicali è evidente nel confronto del trattamento economico negli ultimi rinnovi contrattuali, dove emerge la gravissima involuzione degli stipendi.

La tabella che segue, riporta gli stipendi tabellari e gli aumenti contrattuali determinati nel triennio 1985/87 (DPR 269/87), nel triennio 1988/90 (DPR 335/90), nel biennio 1994/95 (Contratto vigente) e l'ulteriore biennio economico 1996/97. La parametrazione indicata a fianco delle cifre rappresenta il rapporto con quanto erogato al primo livello, posto uguale a 100.

COMPARTO AZIENDE

andamento degli stipendi base negli ultimi contratti, a partire dal 1988 *(elaborazione DIRSTAT-MONOPOLI DI STATO).*

livello	tabellare DPR 269/87 (dall'1.1.88)		aumenti DPR 335/90		tabellare DPR 335/90 (dall'1.7.90)	
IX	12.300.000	324	5.771.000	253	18.071.000	297
VIII	10.400.000	274	5.131.000	225	15.531.000	255
VII	8.550.000	225	5.000.000	219	13.550.000	223
VI	7.400.000	195	4.216.000	185	11.616.000	191
V	6.480.000	171	4.007.000	176	10.487.000	172
IV	5.700.000	150	3.620.000	159	9.320.000	153
III	4.940.000	130	3.242.000	142	8.182.000	135
II	4.400.000	116	2.581.000	113	6.981.000	115
I	3.800.000	100	2.281.000	100	6.081.000	100

	aumenti (1994-95)		tabellare al 1.1.96	
IX	2.424.000	180	20.495.000	276
VIII	2.184.000	163	17.715.000	239
VII	1.980.000	147	15.530.000	209
VI	1.780.000	133	13.404.000	181
V	1.668.000	124	12.155.000	164
IV	1.548.000	115	10.868.000	146
III	1.476.000	110	9.658.000	130
II	1.392.000	104	8.373.000	113
I	1.344.000	100	7.425.000	100

	aumenti (1996-97)		tabellare al 1.7.97	
IX	3.156.000	173	23.651.000	256
VIII	2.880.000	158	20.595.000	223
VII	2.676.000	147	18.206.000	197
VI	2.400.000	132	15.804.000	171
V	2.304.000	126	14.459.000	156
IV	2.184.000	120	13.052.000	141
III	2.100.000	115	11.758.000	127
II	1.980.000	109	10.353.000	112
I	1.824.000	100	9.249.000	100

Le drammatiche conseguenze di questa irresponsabile modalità di attribuzione degli aumenti stipendiali, che penalizza in modo vergognoso le qualifiche più elevate, sono evidenziate nel grafico che riporta gli stessi dati della tabella, estrapolando matematicamente i parametri (cioè i rapporti tra gli stipendi) nei prossimi anni: entro poco tempo, lo stipendio della IX qualifica funzionale coinciderà con quello della V qualifica funzionale!

Comparto Aziende Autonome

estrapolazione dei parametri stipendiali nei diversi contratti di lavoro

(stipendi tabellari rispetto alla prima qualifica)
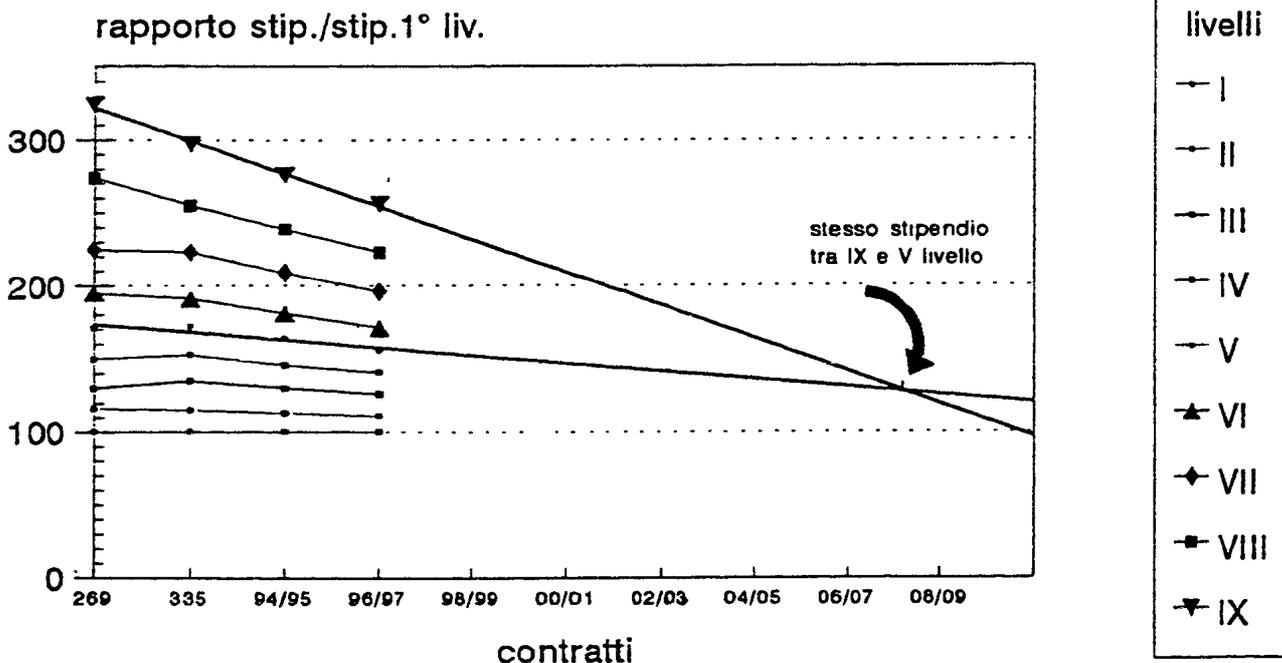
elaborazione 1996 DIRSTAT-MONOPOLI

Tale situazione e ancora piu grave se si pensa che nel Comparto Aziende il personale appartenente alle qualifiche piu elevate assume, nell'ambito del proprio servizio, gravi responsabilità personali di ordine civile e penale che lo coinvolgono, spesso, in azioni giudiziarie a suo carico.

La CONFEDIR, nel richiedere con forza quanto meno il mantenimento degli stessi rapporti stipendiali, anche in considerazione del diverso prelievo fiscale sugli aumenti, deve prendere atto della confermata volontà dell'ARAN di perseguire una politica di appiattimento stipendiale, di deresponsabilizzazione e di annichilimento della professionalità.

Come se non bastasse la sperequazione del trattamento economico di base, nel presente rinnovo contrattuale non sono state attenuate anzi, sono state accentuate le gravissime difficoltà in cui viene ad operare il personale direttivo a cui viene imposto un incarico di direzione di ufficio o stabilimento o a cui viene richiesta una specifica prestazione professionale.

E' questo il caso del personale sotto inquadrato alla VII qualifica funzionale (al pari di geometri e ragionieri assunti solo sei mesi prima) a cui per l'assunzione e stata richiesta, nel caso degli Ingegneri e Architetti del Corpo Nazionale dei VV.F., laurea ed abilitazione all'esercizio della professione e che svolge le stesse mansioni di colleghi con medesimi requisiti culturali e professionali ma inquadrati nella VIII qualifica funzionale e, in alcuni casi, nella IX qualifica funzionale. Tutto cio a dispetto dello stesso DPR 487/94 che prevede il solo requisito del possesso del diploma di laurea per l'assunzione alla VIII qualifica funzionale.

E' anche il caso, completamente assurdo, del personale direttivo tecnico e amministrativo che nell'ambito dei Monopoli di Stato viene formalmente chiamato a dirigere uffici a livello dirigenziale della Direzione Generale come pure, sempre a livello dirigenziale, Manifatture Tabacchi, Ispettorati Compartimentali, Saline e Direzioni Compartimentali Coltivazione Tabacchi, senza percepire alcuna indennità (neanche nei casi di doppi incarichi) anzi vedendo spesso diminuire il compenso per il lavoro straordinario in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come noto, assoggetta tale personale alle medesime limitazioni di monte ore del personale dirigente. Il limite, ovviamente, e solo

nella retribuzione, in quanto tutti i funzionari (ed in particolar modo quelli preposti ad organi periferici) sono costretti, dalle loro stesse responsabilità e competenze, ad un orario di lavoro ben più esteso di quello che viene loro retribuito.

Ulteriori disagi provengono, ancora, dal peso dell'applicazione del D.Lgs 626/94 (con le pericolose precisazioni del D.Lgs 242/96 in ordine alla identificazione del datore di lavoro), dalla reperibilità formalmente imposta dall'Amministrazione dei Monopoli nei confronti dei funzionari responsabili dell'estrazioni del Lotto e delle attività legate alle Lotterie Nazionali, senza che tale reperibilità sia prevista dal Contratto di Lavoro o altrimenti regolamentata e retribuita, e da altre non meno rilevanti situazioni specifiche delle Aziende.

E' mortificante, in questa caotica situazione, che si imponga un rinnovo economico di tale profilo quando, tra l'altro, devono ancora attivarsi le contrattazioni decentrate sugli istituti definiti dal contratto vigente e quando devono ancora istituirsi le previste Commissioni per la Revisione dell'Ordinamento.

In conclusione, la CONFEDIR sottolinea la inadeguatezza dell'impianto contrattuale normativo, la assoluta insufficienza delle misure volte a tutelare il personale soggetto a specifiche responsabilità civili e penali ed un trattamento economico di base ed accessorio mortificante per le qualifiche ad elevata professionalità ed in particolare per il personale direttivo dell'intero Comparto Aziende.

Roma, 31 luglio 1996

S.A.D./A.I.M.A.

Sindacato Autonomo Dipendenti A.I.M.A.
Via Palestro, 81 - 00185 Roma

Roma, lì 04. 09. 1996

DICHIARAZIONI A VERBALE, DA ALLEGARE ALL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 04-09-96 PER IL RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO 1996/97 DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE 1994/97.

Il S.A.D/A.I.M.A. (Sindacato Autonomo Dipendenti A.I.M.A.),

premesso:

- che questo Sindacato e stato riconosciuto, con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 1° dicembre 1994, Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel Comparto Aziende Autonome e che in ambito A.I.M.A. è l'Organizzazione di gran lunga piu rappresentativa;

- che l'ARAN, nonostante numerose richieste di convocazione rimaste senza risposta, ha escluso il S.A.D./A.I.M.A. dalla partecipazione al negoziato relativo al presente rinnovo contrattuale - inerente il biennio economico '96/97 del CCNL del Comparto Aziende Autonome '94/97;

- che, sebbene il TAR del Lazio, adito da questo Sindacato, con ordinanza del 25/07/96 abbia disposto l'immediata ammissione alle trattative del S.A.D./A.I.M.A. - considerando illegittima l'esclusione dello stesso - la medesima Agenzia ha disatteso la predetta ordinanza convocando questa Organizzazione esclusivamente per il giorno 04/09/96 in occasione della definitiva stipula dell'accordo in questione; con ciò negando "di fatto" ogni possibilità a questa O.S. di negoziare nell'interesse ed a tutela della categoria dei lavoratori dell'A.I.M.A.;

- che l'atteggiamento illegittimo dell'ARAN non ha consentito allo scrivente Sindacato di evidenziare le persistenti ed ingiustificate sperequazioni ai danni dei dipendenti A.I.M.A., nonché di formulare concrete proposte mirate ad incrementi salariali, finanziabili a "costo zero" con economie di gestione e di cui questa O.S. ne avrebbe potuto dimostrare la fattibilità;

DOPO APPROFONDITO ESAME CON LA PROPRIA BASE, DAL QUALE E' EMERSO IL DISSENSO SU PARTE DEL PRESENTE ACCORDO,

conviene

di procedere alla sottoscrizione dell'accordo stesso, solo ai fini di mantenere inalterata la possibilità di esercitare attività sindacali, a tutela e nell'interesse degli iscritti, nelle sue varie fasi di attuazione, in quanto alcune norme previste dal CCNL del Comparto Aziende Autonome 1994/97, di cui il presente accordo di natura economica è parte integrante, limitano la partecipazione a dette fasi alle sole OO.SS. sottoscrittrici.

Pertanto, la firma dell'accordo stesso viene apposta dal S.A.D./A.I.M.A. solo per stato di necessità, ferma restando ogni riserva di impugnativa di specifici aspetti contrattuali lesivi degli interessi della categoria rappresentata ed in contrasto con la normativa vigente.

In particolare il S.A.D./A.I.M.A. esprime un parere fortemente negativo sui seguenti punti del presente accordo:

1. l'accordo stesso prevede incrementi percentuali della "Indennità mensile aziendale" che non consentono un congruo recupero sull'enorme divario già risultante dall'accordo relativo al biennio economico '94/95; con particolare riferimento a quello esistente fra l'A.I.M.A. e la Cassa Depositi e Prestiti (circa il doppio), considerando la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dal personale di entrambe le Aziende;
2. mentre per alcune Amministrazioni del Comparto è stato previsto un articolato riguardante il "Fondo per la produttività collettiva" con i relativi incrementi a partire anche dal 1996 (artt. nn. 8 ed 11), per l'A.I.M.A. tale disposizione non è stata prevista.

In particolare questa Organizzazione dissente fortemente sui punti dell'accordo appena evidenziati - concordati tra la Parte pubblica e le altre OO.SS. alle quali, al contrario del S.A.D./A.I.M.A., è stato concesso di partecipare al negoziato - in quanto:

a) - non rispettosi dell'unicità del CCNL nell'ambito del medesimo Comparto;

b) - lesivi degli interessi del personale dell'A.I.M.A.;

c) - generatori di ulteriori ingiustificate sperequazioni ai danni dello stesso personale dell'A.I.M.A. e che aumentano il già denunciato divario retributivo rispetto al personale delle altre Amministrazioni del Comparto, seppure in presenza di similari professionalità, responsabilità e prestazioni lavorative.

Confederazione
Italiana
Sindacati Nazionali
Lavoratori

Segreteria Nazionale Statali ed Enti di Ricerca

Via Farini, 16 - 00185 Roma
Tel.06/4881885 - Fax 4741398

NOTA A VERBALE SULL' AIMA

Questa O.S. ribadisce quanto già espresso con le note a verbale poste in calce al C.C.N.L. siglato in data 5 aprile u.s. riguardanti l' AIMA

In quella sede si evidenziava la iniqua disparità di trattamento tra il personale dell' AIMA e quello delle altre Aziende dello stesso comparto che godono di una retribuzione complessiva di molto maggiore rispetto ai primi.

Tale forbice salariale lungi, come da nostra richiesta, dall' essere ristretta, si e ulteriormente allargata anche grazie ad un comportamento non chiaro da parte di codesta Agenzia.

L' ARAN, infatti, proseguendo nella sua proverbiale politica di ambiguità non ha esposto in modo chiaro, così come per le altre Aziende del comparto, l' articolo riguardante il Fondo per la produttività collettiva inerente all' AIMA, articolo che viene surrogato all' interno del successivo riguardante le Risorse Aggiuntive.

Inoltre, si rammenta che mentre per le altre Aziende si rende certo l' incremento del Fondo stesso, e con tassi di incremento notevoli, per l' AIMA si usa la locuzione " **potrà** essere incrementato ... " il che , alla luce delle considerazioni sopra esposte, assume l' aria di beffa nei confronti del personale dell' Azienda già fortemente discriminato.

Si ribadisce, ancora, che il livello apicale del personale dell' AIMA è tuttora l' 8° e non il 9° come già indicato dalle norme vigenti in materia e che, a tal proposito, persistendo lo stato di cose, si rende necessario al più presto attivare, come da richiesta del nostro Coordinamento AIMA con nota del 16 maggio u.s., la Commissione di revisione dell' ordinamento di cui all' art. 50 del C.C.N.L.

Infine, si richiede per i lavoratori dell' AIMA la regolamentazione, così come avviene per tutti i lavoratori del comparto e della PP.AA. in generale, della percezione dei buoni pasto.

96A6168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651471) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 164

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 3 0 0 9 6 *

L. 7.500